

CONVENZIONE

per l'affidamento dell'incarico del collaudo statico dei lavori di "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio E.R.P da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, sito in Frazione Balzo (Foglio 25 – Part. 669) del Comune di Montegallo" - CUP: H74B17000070001, CIG: Z21255CE7F

TRA

il **Comune di Montegallo**, C.F. 00357070440, rappresentato dal Geom. Angelo Ventura, nato ad Ascoli Piceno il 30.08.1978, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, incarico conferito con decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2017 prot.n.11786, domiciliato per la carica presso il Comune di Montegallo con sede in Frazione Balzo Piazza Taliani n.5, di seguito denominato "Comune";

E

l'ing. **Pierluigi Carugno**, nato a Pescara il 22/08/1962 e residente a Pescara (PE) – Via Nazionale Adriatica Nord n. 99, codice fiscale CRGPLG62M22G482C, in qualità di dipendente del Comune di Pescara (PE), di seguito chiamata per brevità "collaudatore".

PREMESSO CHE:

- con l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n.27 del 9 giugno 2017 ad oggetto "Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa.";
- con il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n.14/VCOMMS16 del 07/07/2017 con oggetto "O.C.S.R.27/2017" – Approvazione elenco edifici di proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramenti per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo" nel quale è stato approvato l'elenco concernete l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- nell'elenco sopra indicato sono stati assegnati € 255.184,00 per il ripristino dei danni tramite intervento di miglioramento sismico del fabbrico sito in Frazione Balzo del Comune di Montegallo, composto da n.2 alloggi;
- con delibera della Giunta Comunale n.41 del 18/06/2018 veniva approvato il progetto definitivo dell'opera in argomento redatto dall'Ing. Pasquale Ubaldi con studio ad Ascoli Piceno (AP) in Via del Commercio n.18, P.IVA 01123950444;
- ai sensi della Parte II, Titolo III, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che è rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 il collaudo statico delle strutture deve essere effettuato da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera;
- si è reso pertanto necessario procedere all'affidamento del collaudo statico dei lavori a soggetto dotato di elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, all'importo ed alla complessità delle prestazioni da affidare, che non abbia svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;
- ai sensi dell'art.102, comma 6, del D.Lgs n.50/2016, con nota prot.n.6207 del 23/08/2018 si richiedeva ai Comuni del cratere sismico della Provincia di Ascoli Piceno e della Provincia di Fermo, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed alle Province stesse, la disponibilità di propri dipendenti ad assumere l'incarico in argomento fissando come termine ultimo di arrivo delle candidature il giorno 10/09/2018 alle ore 12:00;
- che con nota acquisita al prot.n.6662 del 10/09/2018 L'Ing. Pierluigi Carugno, dipendente del Comune di Montedinove (AP), ha formalmente segnalato la propria disponibilità ad effettuare l'incarico di collaudatore statico delle opere di che trattasi, previa autorizzazione dell'Ente;

-con nota prot.n.7068 del 24/09/2018 è stata richiesta al Comune di Montedinove l'autorizzazione, ai sensi dell'art.53, commi 8 e 10 del D.Lgs 165/2001, per conferimento incarico retribuito al proprio dipendente per collaudo statico opera pubblica ai sensi dell'art.102, comma 6, del D.Lgs n.50 del 18/04/2016;

-con nota prot. n.7641 in data 16/10/2018 il dott. Antonio Del Duca, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montedinove, ha rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi della legge n. 50/2016 all'Ing. Pierluigi Carugno, autorizzazione acquisita al protocollo generale n. 7641 del 16/10/2018;

-con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. del è stato affidato il collaudo statico delle strutture dei lavori di "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio E.R.P. in frazione Balzo da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo in Comune di Montegallo (AP) - CUP: H74B17000070001", all'Ing. Pierluigi Carugno, dipendente del Comune di Montedinove che risulta in possesso dei requisiti richiesti in ordine all'elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, all'importo ed alla complessità delle prestazioni da affidare e che non ha svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;

-con lo stesso atto è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO E DESCRIZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di collaudo statico dei lavori di "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio E.R.P. in frazione Balzo da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo in Comune di Montegallo (AP) - CUP: H74B17000070001".

L'incarico viene affidato all'Ing. Pierluigi Carugno, quale dipendente del Comune di Montedinove, che dispone della competenza tecnico professionale necessaria all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, come da curriculum professionale in atti.

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa vigente ed in particolare alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e al DECRETO 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).

Al collaudatore sarà consentito l'accesso a tutta la documentazione inerente l'appalto, relativamente a quanto di interesse per lo svolgimento del presente incarico.

Il collaudatore si impegna alla restituzione della documentazione ricevuta nel corso delle procedure di collaudo, al momento della consegna al Comune di Montegallo del certificato di collaudo statico.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il collaudatore effettuerà la visita di collaudo, ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, redigendo apposito verbale.

Della visita di collaudo dovranno essere informati il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne darà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.

Qualora nel corso della procedura di collaudo si dovessero accertare vizi o difformità delle opere, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al direttore dei lavori ed al responsabile del procedimento, affinché possano proporre l'adozione dei necessari provvedimenti, anche di contestazione nei confronti dell'esecutore.

ART. 4 - REFERENTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, il collaudatore si riferirà al responsabile del procedimento.

ART. 5 - DECORRENZA

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla redazione del collaudo statico che dovrà essere consegnato entro i trenta giorni successivi.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ

Il collaudatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 7 - CLAUSOLA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE N. 193/2003

Il collaudatore è corresponsabile con il Comune del trattamento dei dati, dei quali verrà a conoscenza nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati.

Il collaudatore dovrà osservare le norme sulla protezione dei dati personali di cui alla legge n. 193/2003 ed in particolare, dovrà informare la Provincia della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte, onde evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso, il collaudatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Comune, senza preventivo consenso del Comune stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle ad esso affidate.

Il collaudatore accetta senza riserve la presente clausola.

ART. 8 - TERMINI DI ESECUZIONE COLLAUDO E PENALITÀ

Al termine dell'espletamento dell'incarico, dovrà essere presentato il Certificato di collaudo statico, sottoscritto dal collaudatore, nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 5.

Qualora la presentazione del certificato di cui sopra, venisse ritardata oltre il termine stabilito sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo del compenso spettante; la penale è trattenuta dal Comune sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

ART. 9 - COMPENSO

Il compenso spettante al collaudatore è stato quantificato con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n..... del nella misura di 317,01 euro, oneri riflessi ed IRAP compresi e risulta contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al collaudatore, come previsto dall'O.C.S.R. n.57/2018, non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo individuato al precedente articolo 9 verrà corrisposto dal Comune al Collaudatore non appena verrà approvato il certificato di collaudo dell'opera.

Il Comune provvederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla scadenza come sopra individuata, tramite bonifico bancario intestato a Pierluigi Carugno, attraverso l'Istituto Tesoriere Banca

ART. 11 – INADEMPIMENTI

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante Posta Elettronica Certificata, di adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montegallo, disponibile sul sito web del Comune e del quale dichiara di aver preso visione.

Il collaudatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, salvo gli adeguamenti automatici, qualora ne ricorrano le condizioni, a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina applicabile alle attività dedotte dalla presente convenzione anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico fiscale, assistenziale e previdenziale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il foro di Ascoli Piceno.

ART. 15 - BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro in quanto registrabile in caso di uso (art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), con oneri a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Montegallo, li

Il Comune di Montegallo: Geom. Angelo Ventura

Il Collaudatore: Ing. Pierluigi Carugno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
